

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 10/12/2020

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27 novembre 2015 ed estinto anticipatamente nel dicembre 2016 alla scadenza della rata n. 12 su 120 complessive, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 935,10 a titolo di oneri bancari (c.d. commissioni accessorie e spese fisse) non maturati. Il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in Euro 200,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri recurring. Nel contestare la diretta applicabilità della c.d. pronuncia Lexitor della Corte UE, ribadisce la non rimborsabilità delle ulteriori voci reclamate (in quanto up front). Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo in atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo alla scadenza della rata n. 12 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto statuito con la pronuncia n. 26525/2019 dal Collegio di Coordinamento rispetto al profilo della applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere up-front delle voci rispettivamente denominate commissioni accessorie e spese fisse (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.932,90	Tasso di interesse annuale	12,96%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	163,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	90,00%
Data di inizio del prestito	31/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	83,96%

rate pagate	12	rate residue	108	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				489,00	Upfront	83,96%	410,55		410,55
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	83,96%	461,76		461,76
Totale				1.039,00					872,31

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

All'importo di Euro 872,31, arrotondabile a Euro 872,00 andranno naturalmente aggiunti gli interessi (dal reclamo al saldo), come da specifica domanda di parte ricorrente.

Non merita per contro accoglimento la domanda relativa al rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 872,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA